



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.13/2010 DEL 23/07/2010

**"NORME INTEGRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE"**



Relazione di accompagnamento alla proposta di emendamento

Integrazione alla legge regionale n° 19 in data 09.12.2002
 “Istituzione dell’Autorità di bacino”:

La legge 24 febbraio 1992 n° 225, successivamente modificata ed integrata, stabilisce che sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione ed alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi eccezionali.

L'articolo 12 della richiamata legge, stabilisce che le Regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurando nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato lo svolgimento delle attività, in particolare provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.

La Regione Puglia con legge regionale 30.11.2000 n.18 ha definito, tra l'altro, le funzioni amministrative in materia di protezione civile e quelle in materia di incendi boschivi, riservate alla Regione, alle Amministrazioni Provinciali, alle Comunità Montane ed ai Comuni.

Sulla base delle riportate norme legislative, si è sviluppata nel corso degli anni l'azione amministrativa della Regione e degli Enti territoriali che ha portato - di fatto - a concretizzare una organizzazione operativa che *si adatta con notevoli difficoltà alla missione dell'Ente Regione che è finalizzata essenzialmente al governo della cosa pubblica e non alla gestione della stessa.*

All'attualità l'operatività del Servizio Protezione Civile è garantita:

- a) dalla Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000 attivata in forza della DGR n° 599 in data 17.04.2008, deputata al coordinamento delle strutture operative in materia di incendi boschivi, nonché dalla Sala Operativa Integrata Regionale di cui alla DGR n° 1762 del 23.09.2008;
 Per tali finalità sono state contrattualizzate n° 20 unità di personale (n° 10 di categoria D e n° 10 di categoria C) oltre all'impiego di n° 2 unità di personale comandato da altre Amministrazioni (Guardia di Finanza e Comune di Bari);
- b) dal Centro Funzionale Regionale di cui alle DDGR n° 2217 in data 23.12.2003, n° 1764 in data 31.10.2007 e alla Direttiva del P.C.M. 27.02.2004, e dalle attività svolte dal personale di cui all'Ufficio Idrografico e Mareografico trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 92 del D.L.vo 112/1998,
 Per tali finalità sono stati stipulati n° 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con altrettanti professionisti laureati;

I risultati raggiunti dalle suddette strutture operative grazie all'impegno profuso da giugno 2008 ad oggi, con attività svolta nell'arco delle 24 ore ed anche in giornate festive, sono alla ribalta locale e nazionale con ampi apprezzamenti e riconoscimenti (es. Legambiente ha riconosciuto al Presidente della regione la bandiera di bosco sicuro 2009).



Detta organizzazione, a breve, subirà una drastica restrizione operativa che non consentirà al Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell'art 10 della L.r. 18/2000, di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in quanto il 30 novembre 2010 cesseranno n° 5 contratti di Collaborazione ed il prossimo 31 dicembre 2010 scadranno n° 20 contratti a tempo determinato e n° 2 disponibilità all'impiego di personale comandato.

Al riguardo deve evidenziarsi che i n° 20 contratti a tempo determinato, già prorogati una prima volta sino al 31.12.2010, non possono essere oggetto di ulteriore proroga così come disposto dall'art. 4 del D.Lvo 368/2008, peraltro non possono essere invocate le esigenze temporanee ed eccezionali di cui all'art. 36 del D.Lvo 165/2001 che consente il ricorso ai contratti di lavoro flessibile.

Tale ultima considerazione interessa anche l'impiego delle n° 2 unità di personale comandato da altre amministrazioni.

Analogamente i n° 5 contratti di collaborazione già impiegati per la durata di due anni, ai sensi degli artt. 7 e 36 del D.Lvo 165/2001 non possono essere oggetto di proroghe.

Per ultimo si segnala che l'art. 14 del Decreto Legge 78/2010 in corso di conversione, con possibili e sostanziali modifiche ed integrazioni, impone alle pubbliche amministrazioni ed anche alle Regioni consistenti limitazioni alla spesa per l'impiego di personale a tempo determinato e per collaborazioni coordinate e continuative.

A tali limitazioni si sovrappongono gli ulteriori condizionamenti circa gli impegni e le liquidazioni per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

È da evidenziare che la Regione Puglia, per quanto attiene le competenze in materia di protezione civile, ha avviato un processo di riorganizzazione del sistema regionale anche mediante la predisposizione di un testo unico sulla materia e la creazione di un organismo operativo esterno in grado di affrontare e supportare operativamente le criticità che interessano il territorio regionale.

È di tutta evidenza che stante l'attuale congiuntura negativa, tale riorganizzazione non può essere portata a compimento in tempi brevi.

Sulla base delle suesposte considerazioni è necessario assicurare con tempestività almeno per l'intero anno 2011, e comunque sino all'avvenuta riorganizzazione funzionale del sistema regionale della protezione civile, la funzionalità delle strutture sopra individuate, che hanno come obiettivo la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

Allo scopo si rileva che il punto g) dell'art. 8 della L.r. 19/2002 dispone che la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino *"si collega e collabora strettamente nelle materie di interesse e per le finalità dell'Autorità di bacino, con alcuni servizi nazionali, quali quelli in essere presso l'Agenzia protezione ambientale e territorio (APAT), il Dipartimento per la Protezione civile e il Registro italiano dighe (RID), e regionali, quali, l'Arpa, e i centri funzionali di Protezione civile in essere presso gli enti territoriali, intervenendo secondo il principio di sussidiarietà in loro vece qualora non ancora istituiti, né adeguatamente organizzati."*

Pertanto d'intesa con il Presidente dell'Autorità di Bacino viene proposta la presente proposta di integrazione alla legge regionale 19/2002 con l'esclusiva finalità di assicurare la



continuità funzionale delle Sale Operative Regionali, del Centro Funzionale Regione a dell'attività dell'Ufficio Idrografico trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 92 del D.L.vo 112/1998, in attesa della richiamata riorganizzazione del sistema regionale della protezione civile

Le integrazioni proposte attengono le funzioni da esercitare esclusivamente sull'intero territorio amministrativo della Regione Puglia, pertanto conseguentemente la gestione economica delle stesse viene resa evidente e non gravante sulle spese di funzionamento oggetto di riparto tra le regioni Puglia, Basilicata e Campania.



	<h1>REGIONE PUGLIA</h1> <p><i>Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana</i> <i>Servizio Protezione Civile</i></p>	
---	---	---

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: D.D.L n. 13/2010 del 23.07/2010 “Norme integrative in materia di protezione civile e di formazione professionale” – art. 1 (Integrazioni alla Legge regionale 9.12.2002. n. 19).

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

U.P.B.: 4.3.1

Capitolo di entrata: 2032375, denominato “Trasferimento dalla Stato dei fondi per interventi dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Bari, art. 92 comma 4 D.LGS 112/98 DPCM del 24/07/2002” – Risorse vincolate U.P.B. 7.3.1

Capitolo di spesa: 611020, denominato “Spese in conto capitale per gli interventi dell’Ufficio Idrografico e Mareografico (art. 92 comma 4 D.LGS 112/98 DPCM del 24/07/2002)” – Risorse vincolate

U.P.B. 7.3.1

Capitolo di spesa: 531040, denominato “Spese per l’organizzazione, le attività e gli interventi del Servizio Protezione Civile – L.R. 39/95 e L.R. n. 18/2000” - Risorse autonome

Spesa riferita al presente bilancio: La proposta legislativa non comporta nuove o maggiori spese a carico dell’Ente Regione per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni trasferite all’Autorità di Bacino, in quanto gli oneri economici necessari per l’anno 2010, così come indicato nella proposta legislativa, trovano copertura nelle disponibilità residuali degli impegni di spesa già assunti per tale scopo dal Servizio Protezione Civile, a valere sull’U.P.B. 7.3.1., che verranno trasferite a seguito della pubblicazione della legge regionale.

Spesa riferita ai bilanci futuri: U.P.B. 7.3.1

- a) € 110.000,00, a valere sul bilancio vincolato cap. spesa 611020 (cap.entrata connesso: 2032375 U.P.B. 4.3.1)
- b) € 450.000,00, a valere sul bilancio autonomo cap. 531040

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto, sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 27 luglio 2010

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Giuseppe Tedeschi

Parere del Servizio Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6 Regolamento DGR n. 395/94)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato NELLA CONSIDERAZIONE, PER QUANTO AUTORE LA SPESA RIFERITA AI BILANCI FUTURI, DELLA PRESENZA DI RESIDUI DI STANZIAMENTO SUL CAPITOLO

~~Parere negativo per:~~

611020 DEL BILANCIO VINCOLATO PER UN IMPORTO DI € 1.109.272,70.


Bari, 27/07/2010

IL CAPITOLO 611020 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI STATALI SUGGERITI A RIDUZIONE AI SENSI

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Dott. Rocco Spinelli)

DELL'ART. 14 DEL D.L. 78/10.
A PARERE DALL'ESERCIZIO 2011


MARIO TULENTA
Mario Tulentia



Mario Tulentia



REGIONE PUGLIA
 Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
 Servizio Formazione Professionale
 Ufficio Contabilità e Affari Generali



Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Servizio Formazione Professionale

Relazione

Come è noto, l' art 72 della L.R. 16/11/2001 n. 28 disciplina il "recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione."

In particolare, il comma 2 del predetto articolo recita: "Il centro di responsabilità amministrativa può disporre con proprio atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di ventiquattro mensilità, di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l'Amministrazione regionale al recupero dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali"

L'articolo che si propone, in deroga a quanto disposto dal precitato comma, così come già precedentemente accaduto per particolari problematiche (Vedi art.10, comma 1, L.R. 7 Marzo 2003, n.4 e art. 19, comma 3, L.R.12 Agosto 2005 n.12), è finalizzato a garantire il recupero dei crediti che attualmente l'Amministrazione regionale vanta nei confronti di alcuni Enti di Formazione Professionale affidatari di attività finanziate dal POR Puglia 2000/2006 o da risorse statali vincolate. Gli Enti di Formazione Professionale, infatti, hanno più volte rappresentato le difficoltà che hanno impedito la piena occupabilità del personale e il grave stato di crisi finanziaria in cui si sono venuti a trovare, tanto da indurre gli stessi al ricorso alla CIG in deroga, ai sensi di quanto previsto del punto 7 dell'accordo Regione Puglia e Partì Sociali del 14/06/2010.

Poiché l'eccessiva esposizione debitoria, nei confronti dell'Amministrazione Regionale da parte di alcuni degli Enti, impedisce non solo la riscossione immediata e integrale dei predetti crediti ma anche il possibile rientro in sole ventiquattro mensilità, considerato, inoltre, che le somme oggetto del rientro non possono essere in alcun modo imputate al bilancio Comunitario, trattandosi di economie di gestione e/o di spese ineleggibili, si ritiene necessario consentire una maggiore dilazione, rispetto a quanto previsto dall'art.72 della L.R.28/01.

Tale possibilità, infatti, offrirebbe maggiori garanzie all'Amministrazione regionale in ordine all'effettivo soddisfo delle partite debitorie.

Antonio Salvo



DDL: Norme integrative in materia di protezione civile e di formazione professionale

Articolo 1

(Integrazioni alla Legge Regionale 9.12.2002 n. 19)

La Legge regionale 9.12.2002 n. 19 è così integrata:

- all'art. 1 è aggiunto il comma 5
"Sino al completo riordino delle competenze regionali in materia di protezione civile, all'Autorità di Bacino sono affidati sull'intero territorio amministrativo della Regione Puglia i compiti operativi connessi all'esercizio delle sale operative di protezione civile, del centro funzionale regionale e della rete di monitoraggio termopluvioidrometrica.";
- all'art. 8, comma 1, è aggiunto il punto n)
"Provvede all'esercizio delle funzioni di Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/21.11.2000, provvede altresì alle funzioni di sala operativa integrata multirischio. Provvede all'esercizio delle funzioni di Centro Funzionale Regionale di cui alla delibera di giunta regionale n° 2217 in data 23.12.2003 e alla direttiva del presidente del consiglio dei ministri in data 27.02.2004 e s.m.i. Provvede, altresì, all'esercizio delle funzioni di monitoraggio ed elaborazione dati svolte dall'Ufficio idrografico e mareografico trasferito presso la Regione Puglia ai sensi dell'art. 92 del D.L.vo 112/1998. Per le finalità di cui al presente punto e di esercizio delle funzioni attribuite, è istituita un'apposita Conferenza Tecnica composta in forma paritaria dal Segretario Generale dell'Autorità e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, che avrà compiti consultivi e di supporto.";
- all'art. 8 è aggiunto il comma 6
"Per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto n) del comma 1, l'Autorità di Bacino subentra nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei contratti di lavoro a tempo determinato e nei rapporti di comando di pubblici dipendenti, attivati presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia. L'Autorità di Bacino, mediante l'istituto del comando, potrà avvalersi anche del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Servizio Protezione Civile, che ne faccia richiesta. Altresì l'Autorità di Bacino subentra nei rapporti contrattuali in essere, attivati presso il Servizio Protezione Civile, che attengono la gestione delle reti di monitoraggio, del centro funzionale regionale e della sala operativa. Sino al completo riordino delle competenze regionali in materia di protezione civile, l'Autorità di Bacino attiva le procedure di reclutamento per l'acquisizione temporanea del personale necessario all'espletamento delle funzioni provvisoriamente trasferite alla stessa, mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di altre tipologie contrattuali previste dall'art. 36 del d.lgs. n° 165/2001.";
- all'art. 13 è aggiunto il comma 4
"Tutte le spese connesse allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, punto n) sono a totale carico della Regione Puglia, non graveranno sulle spese di funzionamento oggetto di riparto tra le Regioni di cui all'art. 1 e saranno rese evidenti nel bilancio annuale dell'Autorità di Bacino.;"
- all'art. 15 è aggiunto il comma 6
"Gli oneri economici per le spese di funzionamento sino al 31 dicembre 2010 trovano copertura nelle disponibilità residuali degli impegni di spesa già assunti dal Servizio Protezione Civile, per tale scopo, che entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, saranno trasferiti all'Autorità di Bacino. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione annuale a valere sulla U.P.B. 7.3.1. cap. 531040 – spese per l'organizzazione, le attività e gli interventi del servizio di protezione civile – e cap. 611020 - spese in c/capitale per gli interventi dell'ufficio idrografico e mareografico (art.92 comma 4 d.lgs 112/98 - dpcm del 24/07/2002). Le relative risorse saranno trasferite all'Autorità di Bacino nei termini di cui al comma 2 bis.".



- all'art. 16 è aggiunto il comma 2

"Per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto n) del comma 1 dell'art. 8, la Regione Puglia assicura, con oneri economici a proprio carico, la continuità d'uso dell'attuale sede e delle infrastrutture tecniche e logistiche del Servizio Protezione Civile, ovvero di altra sede idonea e adeguata.";

Articolo 2

(Esposizioni debitorie degli Enti di Formazione Professionale)

1. Gli Enti di formazione professionale, affidatari di attività finanziate dal POR PUGLIA 2000-2006 o da risorse statali vincolate, che presentano esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia per importi superiori a € 500.000,00, possono chiedere di effettuare il pagamento proponendo un piano di rientro di durata non superiore a mesi 60, che preveda l'integrale restituzione di quanto dovuto per capitale e interessi legali.
2. Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, valutato il piano di rientro, autorizza la rateizzazione delle somme dovute.

Alvaro Sasso



9.12

REGIONE PUGLIA

Servizio Formazione professionale

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: D.D.L. : Codice Cifra: _____

Spesa prevista e fonti di finanziamento: nessuna
(Indicare se trattasi di spesa corrente o di spesa in conto capitale)

U.P.B.
Capitolo/i di Entrata: 6153300 " Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"

U.P.B.
Capitolo/i di Spesa: nessuna

Spesa riferita al presente bilancio: € .nessuna

Spesa riferita ai bilanci futuri: € .nessuna
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Note: Il presente articolo non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, ovvero diminuzione di entrata, prevista dall'art.34 della L.R. 28/01.

Le somme che saranno introitate sul cap 6153300, a seguito di restituzione da parte degli Enti Gestori, verranno successivamente iscritte negli originari capitoli in quanto trattasi di capitoli aventi vincolo di destinazione.

Bari, _____

IL DIRIGENTE Del Servizio
G. Campaniello

Parere del Settore Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6, Regolamento DGR n. 395/94)

- Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per:

Bari, _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
- Dott. Rocco SPINELLI -

